

# Diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 22 dicembre 2021, n. 1859 - Mangia, pres.; Vitucci, est. - Sunnergy Group S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli).

**Ambiente - Istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Parere negativo.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1) Col gravame introduttivo del giudizio (a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) viene impugnato il verbale della seduta della conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio 2021 e gli atti ad esso presupposti, con il quale è stato espresso diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-*bis* D. Lgs. n. 152/2006, a fronte dell'istanza che in tal senso la ditta ricorrente aveva presentato il 24 aprile 2019, per la realizzazione di impianto fotovoltaico.

2) Deduce all'uopo la ricorrente che:

- a) la procedura di VIA si concludeva favorevolmente con determinazione regionale n. 318 del 3 novembre 2020 (all. 16 originario ricorso straordinario),

- b) il diniego si fonda sui pareri negativi espressi dalla Sezione Paesaggio e dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia;

- c) il parere paesaggistico negativo di cui alla nota regionale prot. n. 8773 del 25 novembre 2020 (all. 2 originario ricorso straordinario e richiamata nel verbale della Conferenza di servizi del 10 febbraio 2021) è illegittimo perché, da un lato, avrebbe dovuto essere reso nell'ambito della procedura di VIA e, dall'altro, comunque in contrasto con le risultanze di cui alla determinazione di VIA favorevole n. 318/2020, nella quale sono state espresse valutazioni squisitamente paesaggistiche, in virtù delle quali non si ravvedeva una esplicita incoerenza del progetto con l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale 3 (valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata) né un contrasto con la normativa d'uso della scheda d'ambito e si prevedevano delle prescrizioni a contenuto paesaggistico da concordare con la Sezione Paesaggio della Regione Puglia;

- d) il predetto parere avrebbe quindi sovvertito la determinazione collegiale n. 318/2020 – che già rivestiva i contenuti sostanziali dell'accertamento di compatibilità paesaggistica – e sarebbe, quindi, sotto tale profilo, affetto pure da incompetenza;

- e) né il predetto parere può ritenersi obbligatorio e vincolante, considerato che tale profilo di vincolatività è introdotto dall'art. 89 NTA PPTR, quindi al di fuori della normativa statale e regionale;

- f) anche il parere negativo della Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 2033 dell'8 febbraio 2021 (all. 3 originario ricorso straordinario), sarebbe tecnicamente sbagliato (per i motivi indicati a pagg. 31-33 ricorso principale);

- g) da ultimo, anche la dichiarazione negativa sull'assentibilità del progetto resa, in sede di conferenza di servizi, dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia sarebbe illegittima per derivazione dai suddetti due dinieghi.

3) Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 maggio 2021, è stata impugnata la determinazione regionale n. 108 del 25 marzo 2021, con cui, preso atto che la ricorrente non aveva presentato osservazioni procedurali in replica alla comunicazione di preavviso di rigetto derivante dal verbale negativo della conferenza di servizi del 10 febbraio 2021, si comunicava la determinazione negativa conclusiva del procedimento di PAUR.

4) Al riguardo la ricorrente, oltre a dedurre l'illegittimità derivata della suddetta determinazione, deduce di aver presentato note procedurali, le quali sono state del tutto obliterate dalla Regione.

5) Si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

6) All'udienza pubblica del 16 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

7) Nella determinazione 108 del 25 marzo 2021, impugnata con motivi aggiunti, si fa espresso rinvio al verbale della Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2021, che è stato trasmesso alla ricorrente con valore di preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* L. n. 241/1990. Al riguardo, il Collegio prescinde dall'eventuale inammissibilità del ricorso principale, in quanto, secondo il criterio della ragione più liquida, le censure poste avverso il verbale predetto – al quale la determinazione n. 108 del 25 marzo 2021 rinvia – e che sono reiterate nei motivi aggiunti (a titolo di illegittimità derivata), sono infondate, per le ragioni che seguono:

- a) non è possibile sostenere, come invece preteso dalla ricorrente, che il parere di compatibilità paesaggistica sia stato già reso nell'ambito del procedimento di VIA di cui alla determina n. 318/2020;



- b) infatti, lo stesso tenore letterale della determina n. 318/2020 smentisce gli assunti della ricorrente, ove, nella determina stessa, si precisa che quel provvedimento “*fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale paesaggistico*”;

- c) il profilo paesaggistico rimane autonomo rispetto alla valutazione puramente ambientale e, nel caso di specie, il parere negativo paesaggistico è stato reso nell’ambito del più ampio e complesso procedimento finalizzato all’eventuale concessione del PAUR, per il che scolora anche l’ulteriore censura di parte ricorrente secondo cui il parere paesaggistico avrebbe dovuto essere reso nell’ambito del procedimento di VIA, posto che dal tenore dell’art. 27-bis, D. Lgs. n. 152/2006, emerge che il parere paesaggistico, come gli altri pareri richiesti, possono essere resi nell’ambito della procedura di PAUR;

- d) né può dirsi che il parere paesaggistico negativo, reso ai sensi dell’art. 91 NTA PPTR, sia stato reso al di fuori di ogni previsione normativa statale o regionale, posto che il PPTR è stato adottato in attuazione dell’art. 1 L.R. n. 20/2009, secondo cui “*Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale*”;

- e) gli evidenziati profili sono di per sé idonei a reggere il diniego contenuto nel verbale del 10 febbraio 2021, al quale rinvia la successiva determina regionale n. 108/2021.

8) È invece fondata la seconda e autonoma censura del ricorso per motivi aggiunti, con cui si deduce la totale obliterazione, nella determina n. 108/2021, delle osservazioni procedimentali che la ricorrente ha invece inviato via pec in data 24 febbraio 2021 (v. all. 4 motivi aggiunti), osservazioni di cui la Regione non si è proprio avveduta, per aver scritto nella determina n. 108/2021 che “*non sono pervenuti riscontri dal Proponente alla comunicazione di preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990...*”. La censura va accolta, sia perché la Regione non risulta proprio aver esaminato tali deduzioni sia alla luce della nuova formulazione dell’art. 21-octies L. n. 241/1990, secondo cui l’ipotesi di non annullabilità del provvedimento qualora la P.A. dimostri in giudizio che non poteva essere diverso da quello in concreto adottato “*non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis*”.

9) Conclusivamente:

- a) vanno respinti il ricorso principale e i motivi aggiunti nella parte in cui, con gli stessi, si deduce l’illegittimità derivata degli atti con questi ultimi impugnati;

- b) va accolta la seconda censura di cui ai motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullata, sotto tale profilo, la determina regionale n. 108 del 25 marzo 2021.

10) Le spese di lite possono essere compensate, vista la peculiarità del caso esaminato.

(*Omissis*)